

GARANTE PRIVACY - 17 FEBBRAIO 2017 ORE 20:26

Smartphone concessi in uso ai lavoratori dipendenti: vietato il controllo dei dati personali

Il Garante della privacy è intervenuto, in materia di tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro, per ribadire, a riscontro del reclamo presentato da un lavoratore dipendente, è vietato l'accesso indiscriminato alla posta elettronica e alle informazioni contenuti negli smartphone dati in uso al personale dipendente. Il divieto riguarda anche i rapporti di lavoro già cessati.

Il Garante della privacy ha ribadito che al datore di lavoro è assolutamente vietato l'accesso in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone concessi in uso ai lavoratori dipendenti.

Si tratta di un'illecita violazione alla disciplina di legge che regola l'**accesso ai dati personali**: l'unica azione ammessa, da parte del datore di lavoro, è la conservazione per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazione professionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, può operare nel rispetto della libertà e della dignità, imposto dalla normativa in vigore. Non è altresì consentito, neanche indirettamente, il **controllo massivo**, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore.

In ogni caso, i lavoratori devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed eventuali verifiche.

Nel caso concreto, un dipendente si è rivolto al Garante lamentando un illegittimo trattamento effettuato da una multinazionale, che avrebbe acquisito informazioni anche private contenute nella e-mail e nel telefono aziendale, sia durante il rapporto professionale sia dopo il suo licenziamento. È stato accertato che il datore di lavoro non aveva adeguatamente informato i lavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione, né su quelle relative al trattamento dei dati. Inoltre, il sistema di posta elettronica era stato configurato in modo da **conservare copia** di tutta la corrispondenza per addirittura dieci anni. La società continuava poi a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesi dopo la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti la possibilità di consultarle o, comunque, senza informare i mittenti che le lettere non sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da altri soggetti.

Il titolare poteva liberamente accedere **da remoto** alle informazioni contenute negli smartphone in dotazione ai dipendenti, copiarle, cancellarle, comunicarle a terzi violando i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.

A cura della Redazione